

Comitato Nessun Dorma
Via Cesare Battisti n.30
84030 Montesano sulla Marcellana (SA)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Div. IV-Infrastrutture e sistemi di rete via Molise,2 00187 Roma

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
D.G. per i rifiuti e l'inquinamento – Divisione IV –Inquinamento atmosferico
acustico ed elettromagnetico
via Colombo ,44 00147 Roma

OSSERVAZIONI

OGGETTO: “Stazione elettrica 220/150 kv di Montesano e dei raccordi aereo/cavo per la
connessione alla RTN”, in comune di Montesano sulla Marcellana (SA)” EL -351.
Procedimento di “ Verifica di assoggettabilità alla VIA “

La sottoscritta arch. Teresa Rotella, in qualità di Presidente del Comitato di cittadini “Nessun Dorma” di Montesano sulla Marcellana , associazione portatore di interessi diffusi a tutela del territorio inteso come “situazione giuridicamente rilevante”, relativamente al ridimensionamento della stazione elettrica per la cui realizzazione è stata avviata la procedura di autorizzazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, già approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 377 del 2010, con la presente comunicazione formula le seguenti osservazioni:

Si tratta di un'opera assolutamente illegittima posta a soli 7 metri dal torrente “Pantanelle” che, unitamente alle “Acque dell'Imperatore”, compare nell'elenco ufficiale dei corsi d'acqua pubblici tutelati dalla legislazione italiana (art. 142 lett. C) del D. Lgv. 42/2004), è **priva di Valutazione di Impatto Ambientale.** Vero è che il D.D. n. 377 del 14/07/2010, a cui il progetto in questione fa riferimento, è stato adottato senza tener conto del fatto che l'unico parere favorevole dato dalla Commissione Via era quello relativo al progetto in cui la stazione elettrica risultava ubicata, inizialmente, nel Comune di Casalbuono (come ampiamente sostenuto e documentato dalla Regione Campania Settore Ambiente con comunicazione del 18/06/2013 prot.n. 435821 avviando, come detto, il procedimento in autotutela ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.152/2006 e rt. 1 commi 138-142 L.R. Campania n.5 del 6.5.2013 e confermato, con atto n.224266/2014 del 31.3.2014). La società TERNA, invece di produrre la documentazione idonea alla valutazione del pregiudizio ambientale arrecato dalla realizzazione del progetto di Stazione Elettrica e documentare l'effettivo conseguimento del VIA per il rilascio dell'autorizzazione

della stazione elettrica connessa all'impianto eolico della ditta Essebiesse; richiesta dalla Regione Campania, ha inviato in data 11 settembre 2015, al Ministero per le Attività Produttive e Ministero dell'Ambiente, domanda di "Autorizzazione ai sensi della D.L. 239/2003 art. 1-sexies per il progetto di "Ridimensionamento".

Ad ogni modo, pur a prescindere da tale circostanza, nel caso di cui alle presenti osservazioni, il ridimensionamento del progetto, per poter essere approvato, non può non essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, trattandosi di una vera e propria variante per cui, anche alla luce di quanto stabilito proprio nei decreti dirigenziali n. 53 del 19/01/2010 e n. 772 dell'11/09/2008, è necessario che *"il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura."*

* * *

La stazione elettrica di Montesano Sulla Marcellana compare nel Piano di Sviluppo del 2011 che è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 02/10/2012. Con nota Prot. DG PBAAC/34.19.04./6285/2012 del 29.02.2012, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Generale per il Paesaggio – Servizio IV – Tutela e Qualità del Paesaggio ha comunicato il parere con prescrizioni nell'ambito della Valutazione Ambientale strategica del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale Terna S.p.A. relativo all'anno 2011. A pag. 15 si precisa che *"Fermo restando quanto sopra espresso, si riportano di seguito le principali criticità territoriali evidenziate da alcuni uffici periferici del MiBAC."* **Le criticità evidenziate con riferimento alla Regione Campania, riguardano anche la stazione elettrica di Montesano Sulla Marcellana.** Il MiBAC ha rilasciato un parere positivo con prescrizioni, molte delle quali disattese dalla Terna S.p.A. come l'analisi decisionale delle soluzioni progettuali alternative con l'applicazione dei criteri ERPA (Esclusione, Repulsione, Problematicità e Attrazione) evitando le aree tutelate dall'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Ebbene, come già segnalato, nella zona in cui ricade l'opera, e nello specifico, a 7 metri dalla stessa, scorre il torrente "Pantanelle", che unitamente a "Acque dell'Imperatore", compare nell'elenco ufficiale dei corsi d'acqua pubblici tutelati dall'art. 142 lett. c) del D. Lgv. 42/2004. La zona in cui ricade l'intervento è, dunque, una zona di inedificabilità assoluta. Infatti **l'art. 96 del r.d. n. 523 del 1904 elenca una serie di "lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese".** Come **affermato costantemente dalla giurisprudenza, il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dalla lettera f) dell'art. 96, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle**

acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (cfr. Cass. civ., SS.UU., 30.07.2009, n. 17784) e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell'art. 33 della legge n. 47 del 1985 e non sono pertanto suscettibili di sanatoria (Cons. Stato, Sez. V, 26.03.2009, n. 1814; Id., Sez. IV, 12.02.2010, n. 772; Id., Sez. IV, 22.06.2011, n. 3781; Trib. Sup. acque pubbl., 15.03.2011, n. 35; ivi riferimenti ulteriori). E' ben vero che la lettera f) dell'art. 96 commisura il divieto alla distanza "stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località" e in mancanza di queste lo stabilisce alla distanza "minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi". Senonché, come è stato più volte affermato in giurisprudenza, alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d'acqua, il rinvio alla normativa locale assume carattere eccezionale. Tale normativa, per prevalere sulla norma generale, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Nulla vieta che la norma locale sia espressa anche mediante l'utilizzo di uno strumento urbanistico, come può essere il piano regolatore generale, ma occorre che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell'art. 96, in relazione alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18.07.2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29.04.2011, n. 2544) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 05.11.2012 n. 5619). Peraltro il Consiglio di Stato sez. IV, 22.06.2011, n. 3781 ha precisato che "Il divieto di costruzione di opere a meno di 10 metri dalla sponda del fiume, previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere inderogabile in quanto diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, con la conseguenza che nessuna opera costruita in violazione di tale divieto può essere sanata".

* * *

Da aggiungere che l'opera dista a soli 25 m. dalla prima abitazione ed a 500 m., in linea d'aria, dalle scuole!!! Tale situazione comporterebbe una palese violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b), relativo al "principio di precauzione", introdotto dal Trattato di Maastricht del 1993 secondo il quale la politica comunitaria in materia ambientale è appunto fondata sul **principio della precauzione** che è stato sancito anche sul piano internazionale dalla Dichiarazione della Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo del 1992 laddove si è affermato che, **qualora esista il rischio di danni gravi o irreversibili (nel nostro caso il danno potrebbe derivare dall'inquinamento elettromagnetico prodotto dalla costruenda stazione elettrica), la mancanza di piena certezza scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del degrado ambientale.**

L'art. 32 Cost. sancisce che: "*la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite ai non abbienti*".

La salute deve essere intesa sia come libertà che come diritto sociale. La prima garantisce all'individuo il divieto di ingerenza da parte dello Stato o dei terzi, in modo che possa esercitare in piena libertà quelli che sono i propri diritti senza, ovviamente, interferire con la sfera altrui. La seconda, al contrario, presuppone, per la sua realizzazione, un intervento dello Stato laddove l'individuo si trovi in una situazione di difficoltà.

Tra i vari profili del diritto alla salute inteso come libertà, rientra anche quello relativo al diritto all'ambiente salubre in quanto l'eventuale danno ambientale può arrecare un pregiudizio immediato all'integrità psico-fisica dell'individuo. Una recente frontiera di tale profilo è quella della tutela contro le emissioni elettromagnetiche, tutela che spetta, sulla base della vigente legislazione, esclusivamente allo Stato. Ricordiamo, infatti, la L. quadro n. 36/2001 che, unitamente alla promozione dell'innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ha individuato i mezzi e gli strumenti per il perseguimento della tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli Enti competenti a disciplinare i singoli ambiti di tutela, fissando limiti di esposizione inderogabili. Tuttavia il rispetto di tali limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute -il principio è stato affermato anche dalla Cassazione con sentenza n. 9893/2000. riguardante proprio un caso di inquinamento elettromagnetico- (Tribunale di Palermo, Sez. III civile - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953). Tale impostazione appare la più coerente

con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale anche in ambiti nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi.

* * *

Lo “*Studio preliminare ambientale*” allegato alla richiesta del progetto di ridimensionamento, indica come le motivazioni dell’opera “gli schemi della Rete Elettrica in Campania evidenziando carenze di energia nel Cilento e necessità di distribuzione per punti baricentrici” risultano del tutto diverse da quelle che hanno dato luogo al D.D. 377/2010.

L’individuazione della Stazione Elettrica di Montesano non risponde a tali esigenze, infatti, l’ubicazione è proposta nel Vallo di Diano, area nella quale sono già presenti sotto-stazioni elettriche nei comuni di Padula, Sala Consilina, Atena e Polla .

Fra l’altro la realizzazione ex novo della Stazione Elettrica di Montesano (in sostituzione dell’ adeguamento delle Stazioni esistenti), non risponde alle esigenze di equilibrare le distanze nel tratto Padula-Lauria , in quanto ubicata a pochissima distanza da Padula.

* * *

In caso di approvazione di tale progetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, stante la mancanza di Valutazione di Impatto Ambientale, si commetterebbe una violazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente, appunto, la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, per cui **i cittadini, che non sono mai stati coinvolti nelle procedure amministrative volte all’acquisizione dell’autorizzazione** (o contrariamente quanto sostenuto nella I Conferenza dei servizi alla Regione Campania del 11.09.2008), non avranno altro rimedio se non quello di ricorrere alla Commissione della Comunità Europea.

Montesano sulla Marcellana, li 14.01.2016

La Presidente
del comitato “Nessun Dorma”

Teresa Rotella
